



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.
MICROSCOPIO OPERATORIO 3D OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI
OCULISTICA DELL'AOR SAN CARLO**

Allegato n.1

**CAPITOLATO TECNICO - CARATTERISTICHE TECNICHE
DEI PRODOTTI**

ART. 1 OGGETTO

Si richiede la fornitura di n. 1 Microscopio operatorio 3D occorrente alla UOC di Oculistica avente le seguenti caratteristiche:

	REQUISITO
1	Microscopio operatorio per chirurgia oftalmica di ultima generazione top di gamma
2a	Stativo a pavimento mobile con base compatta, su ruote antistatiche e sistema di blocco/sblocco elettromagnetico
2b	Dotato di quadro di comando delle funzioni con possibilità di gestione/regolazione tramite: <ul style="list-style-type: none">• pedaliera wireless dotata di tasti-funzione liberamente programmabili dall'operatore compresa messa a fuoco fine del sistema per la chirurgia del segmento posteriore;• manopole sterili montate sul microscopio, dotate di comando di sblocco dei freni elettromagnetici
3a	Dispositivo di illuminazione con lampada alogena, led o Xenon ad elevata potenza
4a	Ottica apocromatica e obiettivo con focale di 200 mm, con elevata risoluzione e profondità di campo
4b	Sistema di messa a fuoco motorizzato con velocità programmabile
4c	Sistema di zoom continuo motorizzato per il primo osservatore con rapporto 1:6
4d	Movimento XY del corpo ottico motorizzato ampio range
4e	Tubo binoculare ad inclinazione variabile, con regolazione della distanza interpupillare ad ampio range
4f	Coosservazione binoculare integrata, con percorso ottico del secondo operatore differenziato rispetto all'operatore principale, al fine di garantirne la medesima stereopsi e profondità di campo
4g	Dispositivo di coosservazione ruotabile di 180° e ripartitore ottico integrato
4h	Oculari grandangolari idonei anche per portatori di occhiali 10x e con compensazione diottrica almeno ± 5 dpt
4i	Possibilità di gestione delle funzioni di reset dell'escursione di messa a fuoco e del movimento XY

	Tilting con regolazione continua
5a	Sistema per la chirurgia del segmento posteriore (chirurgia vitreoretinica) fruibile sia dalla postazione chirurgo che dalla postazione assistente, con due lenti non a contatto (circa 60D e 120D) e con sistema di inversione dell'immagine
5b	cheratoscopio integrato per astigmatismo corneale, comandabile tramite pedaliera o manopole
5b	n. 2 filtri per laser verde (532nm)
6a	Monitor di almeno 50" con visualizzazione in 3D su carrello dedicato
6b	Dispositivo di videoregistrazione HD integrato
6c	n. 2 telecamere digitali
6d	Possibilità di utilizzo anche in modalità ibrida: osservazione del chirurgo principale attraverso gli oculari e del team chirurgico tramite monitor 3D
7	L'apparecchiatura offerta deve essere completa di tutti gli eventuali accessori, non esplicitamente richiesti nelle caratteristiche sopra elencate, necessari per la completa messa in servizio dell'apparecchiatura (cavi, batterie, software ecc.)
8	Garanzia di tipo "full-risk" di almeno 24 mesi (comprensiva di manutenzione preventiva, correttiva e verifiche di sicurezza elettrica)

- La Ditta dovrà fornire copia dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana ovvero con traduzione giurata.
- La Ditta dovrà realizzare a proprie spese e senza pretendere alcunché dall'azienda committente, tutte le opere di allacciamento, impiantistico (elettrico e meccanico), necessarie alla regolare installazione e funzionamento delle apparecchiature.
- Nella fase di collaudo, a carico dell'aggiudicatario, dovranno essere previste le verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari - prestazionali (CEI EN 62353).
- Nell'offerta si dovrà indicare il codice CND e il numero di iscrizione al Repertorio Dispositivi Medici RDM dell'apparecchiatura offerta, si dovrà, inoltre, allegare la dichiarazione di conformità alla direttiva dispositivi medici MDD 93/42/CEE e il documento di garanzia oltre ad una dichiarazione di impegno ad assicurare la disponibilità di tutti i ricambi, accessori e consumabili nonché del servizio di assistenza tecnica per non meno di **otto anni** dalla data di collaudo.
- Per il periodo post-garanzia, la ditta dovrà allegare una **proposta di contratto di manutenzione "full-risk"** comprensivo di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettrica ai sensi della normativa vigente, interventi di manutenzione correttiva senza limitazione e disponibilità di apparecchiatura sostitutiva nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 3 giorni lavorativi. Si dovrà, inoltre, allegare il listino dei ricambi, accessori e consumabili e la percentuale di sconto concessa (che dovrà essere non inferiore a quella concessa per l'apparecchiatura).

ART. 2 BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta per l'acquisto di che trattasi è di €. 300.000,00 e troverà copertura finanziari a a valere sul Fondo Sociale di Coesione 2014-2020.

Di seguito il quadro economico:

Importo a Base d'asta	€. 300.000,00
Oneri interferenza	€. 0
Iva 22%	€. 66.000,00
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs.vo 50/2016 e art. 13 regolamento DGR 202100830	€. 6.000,00
TOTALE	€. 372.000,00



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"
Ospedale "San Carlo" di Potenza
Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri
Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.
MICROSCOPIO OPERATORIO 3D OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI
OCULISTICA DELL'AOR SAN CARLO**

ALLEGATO N. 5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

(Art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

La fornitura verrà appaltata a favore della Ditta proponente l'offerta economicamente più vantaggiosa a fronte dei punteggi ottenuti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A) Caratteristiche tecniche dei prodotti offerti	70
B) Prezzo	30
TOTALE	100

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

$$PCF = POT + POE$$

dove:

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente;

POT = punteggio tecnico finale assegnato al concorrente;

POE = punteggio economico finale assegnato al concorrente.

L'aggiudicazione sarà disposta, dunque, a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

A) Punteggio Offerta Tecnica (POT) - Punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica

I punteggi saranno attribuiti, da apposita Commissione giudicatrice, prendendo in esame i seguenti elementi:

CARATTERISTICHE	PUNTEGGIO	DESCRIVERE
1. Caratteristiche tecniche Dello Stativo (ingombro, peso, sbraccio, regolazioni e movimentazioni, sistema frenante, pedaliera, display di comando)	10	
2. Caratteristiche del sistema di illuminazione (tipologia e prestazioni della sorgente luminosa, distribuzione della luce sul campo operatorio, filtri, sostituzione lampada, riflesso rosso, presenza di lampada di riserva con le stesse caratteristiche della lampada principale)	10	
3. Caratteristiche del corpo ottico (ergonomia, range di regolazione oculare e tubi di osservazione, possibilità di messa a fuoco e ingrandimento del secondo operatore indipendente dall'osservatore principale)	10	



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

4. Caratteristiche del sistema per la chirurgia del segmento posteriore (soluzione progettuale ed innovazioni tecnologiche proposte, messa a fuoco, lenti, accessori)	5	
5. Caratteristiche del sistema di acquisizione 3D (monitor, dispositivo di videoregistrazione e telecamere)	10	
6. Software per la visualizzazione dell'asse per l'allineamento delle lenti toriche, con eye-tracking attivo	10	
7. Caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica: (Presenza di sedi regionali, Orario di reperibilità, Numero di tecnici impiegati, Tempo massimo di presa in carico di un malfunzionamento segnalato, Tempo massimo di intervento, tempo in anni di disponibilità garantita di parti di ricambio originali)	5	
8. Caratteristiche del servizio di formazione e supporto post vendita	5	
9. Garanzia di tipo full-risk offerta oltre i 24 mesi (punteggio attribuito proporzionalmente ai mesi offerti)	5	
	70	

Le Ditte partecipanti nella documentazione tecnica presentata, come descritta nel disciplinare di gara, dovranno fornire tutte le informazioni relative ai requisiti minimi e ai predetti elementi di valutazione. La Commissione ha facoltà di richiedere documentazione/dichiarazione aggiuntive al fine di meglio precisare quanto dichiarato.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le specificazioni che seguono.

a) La valutazione dell'offerta tecnica per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo avviene distintamente e discrezionalmente, secondo le seguenti modalità:

a.1) *in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica – «Documentazione tecnica» è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun Commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;*

a.2) *per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario;*

a.3) *si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate e viene formulato un giudizio sintetico secondo la seguente griglia:*

<i>Insufficiente</i>	<i>da 0,00 – 0,40</i>
<i>Mediocre</i>	<i>da 0,41 a 0,50</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>da 0,51 a 0,60</i>
<i>Buono</i>	<i>da 0,61 a 0,70</i>
<i>Distinto</i>	<i>da 0,71 a 0,80</i>
<i>Ottimo</i>	<i>da 0,81 a 1,00</i>

Si precisa che la riparametrazione dei coefficienti verrà effettuata solo in presenza di più offerte.



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato sulla base dell'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo al criterio, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$POT_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

POT(a): indice di valutazione dell'offerta (a);

n : numero totale degli elementi di valutazione;

W_i: punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i);

V(a)_i : coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n : sommatoria.

b) La valutazione dell'offerta tecnica per gli elementi di natura quantitativa con formula proporzionale come specificato per ogni singolo elemento appartenente alla tipologia.

Il punteggio attribuito è calcolato con formula proporzionale per ogni elemento di natura quantitativa.

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti di cui ai punti a) e b).

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che avranno conseguito un punteggio totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

B) Punteggio Offerta economica (POE) - punteggio max attribuibile 30 punti

Il punteggio prezzo relativo all'offerta economica (POE) verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$POE = P_{min} / P_{(a)i} * 30$$

Di seguito di riportano le seguenti definizioni:

P(a)_i = Prezzo offerto dal concorrente iesimo;

P_{min} = Prezzo minimo offerto dai concorrenti;

P_{max} = 30.



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MICROSCOPIO
OPERATORIO 3D OCCORRENTE ALL'U.O.C. DI OCULISTICA
DELL'AOR SAN CARLO**

Allegato n. 6

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento della fornitura di Microscopio operatorio 3d per UOC di Oculista della AOR San Carlo di Potenza.

.La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime alle quali deve corrispondere l'apparecchiatura offerta sono quelle descritte nel Capitolato tecnico (Allegato n.1).

Art. 2. - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto decorre dalla stipula del contratto fino al completamento della fornitura, come da offerta.

Art. 3. - Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 4. - Stipulazione del contratto

Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).

Art. 5. – Obblighi dell'Aggiudicatario

La DA assume l'obbligo di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell'offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

I beni forniti dovranno essere garantiti dalla DA da tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento per un periodo minimo di **24 mesi**, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, o da difetti dei materiali impiegati.

Inoltre, per tutta la durata del periodo di garanzia, la DA sarà tenuta ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per la SA, tutte le operazioni di manutenzione, sia ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva), sia correttiva che si renderanno necessarie.

Art. 6. – Modalità di consegne e ulteriori oneri

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e il collaudo sono a carico del Fornitore.

I tempi di consegna della fornitura sono di **20 giorni solari e consecutivi** a partire dalla data dell'ordine.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda e deve offrire l'attrezzatura innovata senza maggiori oneri.

L'azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta (o, comunque, caratteristiche non inferiori).

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

Sono compresi nel prezzo dell'appalto, gli oneri per fornire attrezzature funzionanti e in opera, ed in particolare:

- trasporto, scarico, imballaggio e smaltimento dei materiali residui dopo il montaggio e/o consegna;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti) o per il normale accesso dei locali;

- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria al collaudo, inclusa la verifica elettrica;
- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione;
- il rispetto della normativa antinfortunistica vigente in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- ogni ulteriore onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario alla corretta installazione e messa in opera e collaudo dell'attrezzatura oggetto della presente fornitura, senza che la SA debba sostenere alcun ulteriore onere.

Art. 7. – Garanzia e manutenzione

La DA è tenuta alla buona conservazione dell'apparecchiatura consegnata ed alla sua manutenzione fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nel prezzo offerto.

L'apparecchiatura offerta dovrà essere coperta da una garanzia e manutenzione integrale di tipo "fullrisk", comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva) e correttiva per un periodo di **24 mesi** dalla data di avvenuto (positivo) collaudo.

Detta garanzia dovrà coprire tutte le parti di ricambio e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero qualora necessaria ed opportuna la sostituzione dell'apparecchiatura.

Durante il periodo di garanzia la DA dovrà eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica dell'apparecchiatura e la manutenzione correttiva mediante propri tecnici specializzati, assicurando la continuità di funzionamento.

In caso di guasti che determinino il malfunzionamento dell'apparecchiatura di cui alla presente procedura, per un periodo superiore a **5 giorni**, con necessità di allontanamento della stessa, la DA si impegna, durante il periodo di garanzia, alla sua sostituzione senza oneri aggiuntivi a carico della SA, con altra attrezzatura avente le stesse caratteristiche prestazionali per il tempo necessario al suo reintegro.

Art. 8. – Pezzi di ricambio

La Ditta dovrà attestare, a mezzo dichiarazione, effettuata dalla ditta costruttrice, la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l'apparecchiatura, per almeno otto anni dalla data di collaudo.

Art. 9- Assistenza tecnica e manutenzione full-risk post-garanzia

Per il periodo post garanzia, la DA dovrà allegare una proposta di contratto di manutenzione "full-risk", relativa all'apparecchiatura, comprensiva di:

- a. esecuzione di tutte le verifiche di Sicurezza Elettrica, ai sensi delle normativa tecnica vigente (CEI 60601-1);
- b. interventi di manutenzione correttiva senza limitazione, comprensiva delle verifiche di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- c. disponibilità di un'apparecchiatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 5 giorni lavorativi .

Art. 10 - Requisiti per l'installazione e l'esercizio

L'offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- Requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
- Tipi di allarmi e accortezze;
- Necessità di particolari condizioni di funzionamento.

Art. 11 - Collaudo

L'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato sarà collaudata dalla SA ai sensi della normativa vigente. In sede di collaudo, la DA dovrà produrre:

- certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
- dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
- eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione dell' attrezzatura;
- Manuale d'uso, in lingua italiana, dell'apparecchiatura installata e per la sua manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati;

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura fornita, l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- La conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della DA o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- L'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della DA, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della DA;
- Effettuazione, a carico della DA, delle verifiche di sicurezza elettrica e particolari previste dalla normativa vigente in materia.

La DA dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della DA.

Art. 12 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

- due copie, in lingua italiana, del manuale d'uso dell'apparecchiatura;
- una copia, in lingua italiana, del Manuale di Manutenzione dell'apparecchiatura, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 13. - Controllo sull'esecuzione del contratto

La fornitura effettuata dalla Ditta aggiudicataria dovrà rispondere qualitativamente e quantitativamente a quella aggiudicate. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle

forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 14. - Sostituzione e aggiornamento tecnologico

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nella versione corrispondente all'offerta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla SA (Stazione Appaltante) impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 15. - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici-amministrativi.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata del prodotto consegnato;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;*
- *indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;*
- *indicazione della bolla di consegna;*
- *indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda (D44M06).*

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

E' fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda medesima.

Art. 16. – Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Ospedaliera.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*

➤ *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 17. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture;*
- e) *subappalto non autorizzato;*
- f) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione alla fornitura de qua;*
- h) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) *in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- j) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- k) *nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 20. - Forniture aggiuntive

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di estendere l'affidamento alla Ditta aggiudicataria di ulteriori forniture complementari e/o similari a quelle di cui al presente

Capitolato speciale. In tal caso il prezzo sarà determinato in base a quanto contenuto nell'offerta presentata della Ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 21. – Cessione del Contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare l'intenzione di subappaltare a norma del citato art. 105.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 22. – Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell'Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello

svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 23. - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 24. - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle norme di carattere generale attualmente in vigore.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Ospedale "San Carlo" di Potenza

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri

Via Potito Petrone - 85100 Potenza - Tel. 0971 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA - 01186830764

CONTRATTO DI FORNITURA DI MICROSCOPIO OPERATORIO 3D

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", in Potenza, in via Potito Petrone, innanzi a me, _____ e qui domiciliata per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti dell'Azienda Ospedaliera, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00244 dell'11/5/2016

SONO COMPARSI

senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, in conformità e a termine di legge e della cui identità personale sono certa:

- per l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza (di seguito denominata per brevità Azienda) (C.F. n. 01186830764), la Dott.ssa _____, nata a _____, Direttore Amministrativo pro-tempore dell'Azienda, in rappresentanza dell'Azienda stessa, ed ivi domiciliata per la carica, giusta delega ex delibera n. 560 del 16/09/2011;
- per la Ditta _____ " in forma abbreviata " _____." (di seguito denominata per brevità Ditta), con sede legale a Udine in Via _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, il sig. _____, nato a _____ e residente a _____ codice fiscale: _____, in qualità di Procuratore speciale, giusta procura notarile del _____, Rep. n. _____ del Notaio in _____, Avv. _____

PREMESSO CHE

- con Determinazioni del Dirigente dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (in sigla anche SUA-RB), di seguito specificate con numerazione progressiva in base ad ordine cronologico, è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:
-
-

Tutto ciò premesso, tra i predetti componenti si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 - "Oggetto del contratto"

Il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura di Microscopio operatorio 3d per UOC di Oculista della AOR San Carlo di Potenza.

.La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime alle quali deve corrispondere l'apparecchiatura offerta sono quelle descritte nell'offerta.

Art. 2. - Durata del contratto

La durata dell'appalto decorre dalla stipula del contratto fino al completamento della fornitura, come da offerta.

Art. 3. - Cauzione definitiva

L'appaltatore ha costituito una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

-

Art. 4. – Obblighi della Ditta

La ditta assume l'obbligo di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell'offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

Art. 5. – Modalità di consegne e ulteriori oneri

La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione e il collaudo sono a carico del Fornitore.

I tempi di consegna della fornitura sono di 20 giorni solari e consecutivi a partire dalla data dell'ordine.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Azienda e deve offrire l'attrezzatura innovata senza maggiori oneri.

L'azienda si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta (o, comunque, caratteristiche non inferiori).

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

Sono compresi nel prezzo dell'appalto, gli oneri per fornire attrezzature funzionanti e in opera, ed in particolare:

- trasporto, scarico, imballaggio e smaltimento dei materiali residui dopo il montaggio e/o consegna;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti) o per il normale accesso dei locali;
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria al collaudo, inclusa la verifica elettrica;
- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione;
- il rispetto della normativa antinfortunistica vigente in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;

- ogni ulteriore onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario alla corretta installazione e messa in opera e collaudo dell'attrezzatura oggetto della presente fornitura, senza che la SA debba sostenere alcun ulteriore onere.

Art. 7. – Garanzia e manutenzione

La ditta è tenuta alla buona conservazione dell'apparecchiatura consegnata ed alla sua manutenzione fino alla data di approvazione del collaudo. Il corrispettivo per tali prestazioni si intende compreso nel prezzo offerto.

L' apparecchiatura offerta dovrà essere coperta da una garanzia e manutenzione integrale di tipo *"fullrisk"*, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria (Verifiche di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva) e correttiva per un periodo di **24 mesi** dalla data di avvenuto (positivo) collaudo.

Detta garanzia dovrà coprire tutte le parti di ricambio e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero qualora necessaria ed opportuna la sostituzione dell' apparecchiatura.

Durante il periodo di garanzia la ditta _____ dovrà eseguire, a proprio carico, la manutenzione periodica dell'apparecchiatura e la manutenzione correttiva mediante propri tecnici specializzati, assicurando la continuità di funzionamento.

In caso di guasti che determinino il malfunzionamento dell'apparecchiatura di cui alla presente procedura, per un periodo superiore a **5 giorni**, con necessità di allontanamento della stessa, la DA si impegna, durante il periodo di garanzia, alla sua sostituzione senza oneri aggiuntivi a carico della SA, con altra attrezzatura avente le stesse caratteristiche prestazionali per il tempo necessario al suo reintegro.

Art. 8. – Pezzi di ricambio

La Ditta dovrà attestare, a mezzo dichiarazione, effettuata dalla ditta costruttrice, la specifica garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di ogni componente l'apparecchiatura, per almeno otto anni dalla data di collaudo.

Art. 9- Assistenza tecnica e manutenzione full-risk post-garanzia

Per il periodo post garanzia, la ditta dovrà allegare una proposta di contratto di manutenzione "full-risk", relativa all'apparecchiatura, comprensiva di:

- a. esecuzione di tutte le verifiche di Sicurezza Elettrica, ai sensi delle normativa tecnica vigente (CEI 60601-1);
- b. interventi di manutenzione correttiva senza limitazione, comprensiva delle verifiche di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- c. disponibilità di un'apparecchiatura sostitutiva, accompagnata da dichiarazione di perfetta funzionalità ai sensi delle norme CEI applicabili, nel caso in cui il tempo di riparazione del guasto superi i 5 giorni lavorativi .

Art. 10 - Requisiti per l'installazione e l'esercizio

L'offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- Requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);
- Tipi di allarmi e accortezze;
- Necessità di particolari condizioni di funzionamento.

Art. 11 - Collaudo

L'apparecchiatura oggetto del presente Contratto sarà collaudata dalla SA ai sensi della normativa vigente. In sede di collaudo, la ditta dovrà produrre:

- certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo;
- dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza;
- eventuale ogni altro certificato, documento previsto dalla vigente normativa, relativo alla corretta installazione dell' attrezzatura;
- Manuale d'uso, in lingua italiana, dell'apparecchiatura installata e per la sua manutenzione, nonché le schede tecniche dei materiali installati;

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica che da una fase funzionale ed operativa ed ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura fornita, l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- La conformità al tipo ed ai modelli descritti nell'offerta della DA o nei suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta;
- L'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche nel manuale della DA, con prove di funzionamento anche mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico della DA;
- Effettuazione, a carico della DA, delle verifiche di sicurezza elettrica e particolari previste dalla normativa vigente in materia.

La DA dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature o loro parti.

In generale, qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della DA.

Art. 12 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La Ditta dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

- due copie, in lingua italiana, del manuale d'uso dell'apparecchiatura;
- una copia, in lingua italiana, del Manuale di Manutenzione dell'apparecchiatura, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 13. - Controllo sull'esecuzione del contratto - Direttore dell'esecuzione

La fornitura effettuata dalla Ditta dovrà rispondere qualitativamente e quantitativamente a quella aggiudicate. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto delle forniture appaltate, del rispetto dei tempi, e di ogni altro aspetto inerente l'erogazione delle forniture medesime.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale dott. _____ avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti le forniture in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 14. - Sostituzione e aggiornamento tecnologico

La Ditta deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nella versione corrispondente all'offerta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla SA (Stazione Appaltante) impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 15. - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo della fornitura avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di collaudo tecnici-amministrativi.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata del prodotto consegnato;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di affidamento;*
- *indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;*
- *indicazione della bolla di consegna;*
- *indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda (D44M06).*

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture,

che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l'importo decurtato delle eventuali penali.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

E' fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda medesima.

Art. 16. – Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente contratto determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Ospedaliera.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Ospedaliera.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda;*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Ospedaliera, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 17. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture;*
- e) *subappalto non autorizzato;*
- f) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione alla fornitura de qua;*
- h) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) *in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- j) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

<i>Art. 21. – Cessione del Contratto e Subappalto</i>
--

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente contratto.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 22. – Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell'Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Art. 23. - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 23 - Registrazione e spese del contratto

Il presente contratto, immediatamente impegnativo per le parti, sarà sottoposto a registrazione

entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le spese accessorie e conseguenti, derivanti dalla stipula del presente atto, sono a carico della Ditta.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, a cura di me Ufficiale Rogante a mezzo di supporto informatico con programma Microsoft Word for Windows .

Del presente ho dato lettura alle parti che, da me interpellate, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa e lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, dopo avermi dispensato dalla lettura della documentazione richiamata che, anche se non allegata materialmente, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto, redatto in unico originale, a mezzo di personal computer, da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di tredici facciate e di quanto contenuto nelle precedenti dodici facciate e viene così sottoscritto:

LA DITTA

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano esplicitamente e specificatamente le seguenti clausole contrattuali:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

LA DITTA

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(firmato digitalmente)

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente contratto e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
